

Prot. n° 3452/p/cv

Roma, 04 giugno 2009

A tutte le Casse Edili

e p.c. Ai componenti il
Consiglio di Amministrazione
della CNCE

Loro sedi

Lettera circolare n. 19/2009

Oggetto: sentenza Firenze su DURC falso.

Si trasmette in allegato la sentenza emessa dal tribunale di Firenze – sezione penale- n. 264 depositata il 4 febbraio 2009, con la quale è stato condannato un imprenditore per il reato di falsificazione di DURC.

Pur rilevando come il reato sia stato commesso prima dell'adozione della carta filigranata per la stampa dei DURC, si ritiene comunque utile che le Casse Edili diano ampio risalto alla sentenza attraverso gli strumenti informativi disponibili.

Cordiali saluti.


Il Direttore
Mauro Miracapillo

N. 08/2317 R.G. N.R.
N. 07/11182 R.G. N.R.
N. R.G. G.I.P.
N. R.G. D.P.

N. 67 Reg. Sent.
Del 13-1-09
Data del deposito 4/2/09
Data irrevocabilità
Estr. Esec. il
N. Campione Penale
Redatta Scheda il



TRIBUNALE DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE PENALE - COMPOSIZIONE MONOCRATICA

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

Il Giudice dott. **FRANGINI FABIO** ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nei confronti di :

- 1) **LUPU PETRICA** nato il 16/06/1954 a RUPTURA residente in FIRENZE-PIAZZA DEL MERCATO CENTRALE 16- contumace

IMPUTATOI

In ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv, 110, 477, 482 cp perchè, in concorso con soggetti ignoti, autori della falsificazione materiale, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, formava 3 certificati falsi di DURC (documento unico regolarità contributiva) attestanti la regolarità contributiva della sua impresa, apparentemente rilasciato dalla Cassa Edile della Provincia di Firenze, dei quali faceva uso presentandoli presso la sede dell'impresa CO.GE.PA. SpA (impresa appaltatrice).

In Firenze nella data 31\10\2006, 27\12\2006 e 18\5\2007.

Le parti hanno concluso come segue:

P.M. – mesi 6 di reclusione

Difesa – assoluzione; in ipotesi minimo pena, generiche e benefici

....omissis.....

P.Q.M.

Letti gli artt. 533 e 535 c.p.p. dichiara Lupu Petrica colpevole del reato a lui contestato e, concesse le circostanze attenuanti generiche, ritenuto il vincolo della continuazione, lo condanna alla pena di cinque mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Pena sospesa.

Indica in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione.

Firenze, 13.01.2009.

Il Giudice

dott. Fabio Frangini

